

Codice A1813C

D.D. 27 marzo 2025, n. 635

"PROGRAMMA PER L'INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA OUTDOOR DEL COMUNE DI RONCO CANAVESE: INTERVENTO C: RECUPERO E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLO-ESCURSIONISTICI DI FONDOVALLE - Stralcio per la ricostruzione della passerella danneggiata lungo il sentiero ETON 632". Autorizzazione idraulica (AI 6399) ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e Concessione demaniale (TO.PO.7002) ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.



ATTO DD 635/A1800A/2025

DEL 27/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: "PROGRAMMA PER L'INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA OUTDOOR DEL COMUNE DI RONCO CANAVESE: INTERVENTO C: RECUPERO E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLO-ESCURSIONISTICI DI FONDOVALLE – Stralcio per la ricostruzione della passerella danneggiata lungo il sentiero ETON 632".

Autorizzazione idraulica (AI 6399) ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e Concessione demaniale (TO.PO.7002) ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per la sostituzione di una passerella pedonale esistente.

Richiedente: Comune di Ronco Canavese.

In data 03/01/2025 con nota prot. n. 22 (pervenuta in data 07/01/2025 con prot. n. 243/A1813C) il Comune di Ronco Canavese, in qualità di amministrazione procedente, ha indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni in merito al progetto di fattibilità tecnico economica denominato "Stralcio per la ricostruzione della passerella danneggiata lungo il sentiero ETON 632".

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova passerella pedonale a campata unica di attraversamento del torrente Soana in luogo della passerella esistente non più agibile.

La nuova passerella sarà realizzata con una struttura in acciaio corten, che poggerà sulle spalle esistenti. La luce totale della passerella rimane invariata ed è quindi pari a 22,5 metri. L'ingombro trasversale dell'impalcato invece è pari a 2,00 m. Il franco idraulico rispetto al livello idrico derivante dalla portata duecentennale risulta variato in aumento rispetto alla struttura esistente ed è pari a 3,65 m. Per l'intervento è prevista la realizzazione di una pista di accesso e attraversamento del ramo ovest del torrente Soana. L'intervento in progetto non interessa le spalle e le sponde esistenti.

Con nota prot. 1790/A1813C del 16/01/2025 il settore scrivente ha richiesto la trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 82/2005.

Con propria nota prot. n. 186 del 20/01/2025 (protocollo regionale n. 2366/A1813C in pari data) il Comune di Ronco Canavese ha trasmesso il progetto richiesto.

All'istanza è stata allegata la documentazione a firma del progettista – Ing. Andrea Vaccarone, in particolare, costituita da:

- Relazione tecnica;
- Relazione idraulica;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Planimetria, sezioni e fotografie dello stato di fatto;
- Planimetria, sezioni e fotografie dello stato di progetto;

A seguito del sopralluogo effettuato dai funzionari istruttori in data 22/01/2025 ed esaminati gli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione demaniale TO.PO.7002 e l'autorizzazione idraulica AI6399 per la realizzazione di una passerella ciclopeditone di attraversamento del torrente Soana; la concessione è rilasciata per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque entro la data di inizio dei lavori, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

La richiesta di cui all'articolo 12 del Regolamento avverrà a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della LR n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la L.R. n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 10/R del 16 Dicembre 2022;

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Ronco Canavese ad eseguire gli interventi previsti, che consistono nella realizzazione di una nuova passerella pedonale di attraversamento del torrente Soana in luogo della passerella esistente non più agibile e relativa realizzazione di una pista di accesso di cantiere, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 2. siano eseguite le verifiche delle strutture ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
 3. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 4. la pista di accesso dovrà essere prontamente rimossa al cessare delle esigenze di cantiere e la sezione di deflusso in corrispondenza della stessa dovrà essere ripristinata alle condizioni antecedenti la realizzazione del manufatto;
 5. dovranno essere previsti interventi di ripristino e rinforzo della difesa spondale esistente in corrispondenza delle spalle del ponte per evitare fenomeni di erosione e scalzamento che comprometterebbero la stabilità dell'opera prevista e del normale deflusso idraulico;
 6. il materiale proveniente dalla demolizione della pista di accesso dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica ai sensi della normativa vigente;
 7. l'eventuale materiale legnoso proveniente dal taglio della vegetazione dovrà essere asportato e allontanato dall'alveo stesso e non dovrà essere depositato in aree esondabili;
 8. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
 10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
 11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l’inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare altresì dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- di concedere al Comune di Ronco Canavese (Codice fiscale/Partita IVA: 01487160010) l’occupazione di area demaniale per la realizzazione di una nuova passerella pedonale di attraversamento del torrente Soana in luogo della passerella esistente non più agibile (TO.PO.7002)
- di approvare lo schema di disciplinare di concessione TO.PO.7002 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di richiedere la firma del disciplinare di concessione TO.PO.7002 secondo quanto stabilito dall’art.12 del Regolamento;
- di stabilire:
 - a. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi;
 - b. che l’utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 12 del Regolamento;
 - c. che la richiesta di cui all’articolo 12 avverrà a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi;
 - d. la durata della concessione per l’attraversamento del ponte TO.PO.7002 in anni 30, decorrenti dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel relativo disciplinare;
 - e. ai sensi dell’art. 11, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16/12/2022, n. 10/R, l’esonero dal pagamento della cauzione e del canone;
 - f. Il concessionario, ai sensi dell’Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16/12/2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l’ingresso in alveo e l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici e a quanto verrà prescritto nel parere della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I funzionari istruttori:

Ing. Alessandro CESETTI

Ing. Massimo CRESCENTE

Sig.ra Carla GAGLIARDI

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. disciplinare_ronco_canavese_TOPO7002.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Codice Fiscale 80087670016

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO/PO/7002 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n.

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per la realizzazione di una nuova passerella pedonale a campata unica di attraversamento del torrente Soana in luogo della passerella esistente non più agibile nel Comune di Ronco Canavese (To), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Comune di Ronco Canavese (Codice fiscale/Partita IVA: 01487160010) con sede in Piazza del Municipio 1 –

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per la realizzazione di una nuova passerella pedonale a campata unica di attraversamento del torrente Soana in luogo della passerella esistente non più agibile nel Comune di Ronco Canavese (To).

La concessione è accordata assumendo che il Concessionario abbia acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessari; l'Amministrazione regionale è pertanto sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al Concessionario.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche (autorizzazione idraulica n. 6399/2025) ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2055**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone

Il concessionario, ai sensi dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2025-2027" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 2656 del 12 Dicembre 2024, è esonerato dal pagamento del canone demaniale.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi del Regolamento Regionale del 16 Dicembre 2022 n. 10/r Art. 11 comma 4 è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Ronco Canavese.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario * per l'Amministrazione concedente

Comune di Ronco Canavese

IL DIRETTORE

Sindaco Lorenzo Giacomino

Dott. Ing. Bruno Ifrigerio

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.